



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 64

del 10 DICEMBRE 2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ (C.D. RISORSE DECENTRATE) – ANNO 2019 – LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PUBBLICA

L'anno **duemiladiciannove** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **11:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	X	=
3	Paola REPETTI	=	X
		2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la Dr.ssa Domenica LA PEPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018, come di seguito precisato in dettaglio, che ha confermato la suddivisione delle suddette risorse, con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017, in:
 - *risorse stabili* - **comma 2** - che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro, trattandosi di una mera applicazione delle disposizioni contrattuali;
 - *risorse variabili*, **comma 3** - che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che pertanto la quantificazione delle risorse variabili è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che;

- la quantificazione *delle risorse decentrate parte stabile*, come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., è effettuata *in via automatica ed obbligatoria*, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale;
- è l'organo di Governo dell'Ente (Giunta comunale) a determinare le risorse decentrate di parte variabile, nonché la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per la negoziazione, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e perseguimento degli obiettivi del PEG, alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

ATTESO che si rende necessario pervenire alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, alla determinare delle risorse decentrate di parte variabile, nonché alla formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per la negoziazione;

CONSIDERATO che:

- con il principio contabile 4/2, punto 5.2, della contabilità armonizzata è stato affermato che in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale;
- la mancata costituzione del fondo accessorio blocca il riporto delle risorse variabili;

ATTESO che:

- il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018, prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate, quindi anche in rapporto agli aumenti previsti dall'art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018 e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nel limite del fondo 2016;
- in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell'art. 67, comma 2

(aumenti determinati dal ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all'ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri "in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti".

- l'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, inserito con la legge di conversione, legge n. 12/2018, prevede al comma 2 che, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21/5/2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL;

CONSIDERATO che in relazione all'annualità 2019 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 (dal 2019 e successivi), a tempo indeterminato che determinato, con esclusione dei contratti di somministrazione e previsto in misura piena anche per i dipendenti in part time; tale incremento va in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata, pari ad € 416,00;

- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo dalla medesima data, e per esplicita previsione sia contrattuale che legislativa, vanno deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata. L'importo di € 414,44 è stato rideterminato in € 1.383,49 con un incremento di €. 969,05 relativo ai differenziali, Anni: 2016 =37,70 - 2017= 115,70 - 2018= 423,70 - 2019= 391,95, erroneamente non considerati nei rispettivi fondi;

- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno precedente,

DATO ATTO che:

- le progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 erano computate all'interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitesi erano a carico del bilancio dell'Ente;

- con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

ATTESO che la quota annuale delle risorse relative allo 0,20% del monte salari 2001 (art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004), esclusa la quota relativa alla dirigenza, inserite nell'importo unico consolidato 2018, anche in assenza di "Alte professionalità" all'interno dell'Ente, risulta quantificato in € 152,94. Tale destinazione è stata definita dal CCNL 21.5.2018 facendole confluire nella parte stabile del fondo, mentre le relative risorse previste dal 2004 da questo Ente, quantificate in € 2.138,72 sono considerate come somme ancora da contrattare in tutte le circolari relative al Conto Annuale della Ragioneria generale dello stato, in particolare la circolare n. 25/2012, richiamata anche nello scorso conto annuale, identificava le somme destinate alle alte professionalità come somme ancora da contrattare e da accantonare in attesa di una specifica destinazione;

RILEVATO che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018, enuncia il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

ATTESO che, come ha chiarito da ultimo la Corte dei Conti Puglia 27/2019 la norma di cui all'art. 23, co. 2 del D.lgs. n. 75/2017 "... che nel computo del tetto di spesa previsto dalla menzionata disposizione rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo, a tal fine destinate...", ivi comprese le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato) anche negli Enti senza la dirigenza (Sez. controllo Lombardia n.54/2018/PAR)" e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL del 16 maggio 2001;

DATO ATTO che le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative sono a carico del Bilancio, determinate secondo quanto stabilito dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018. L'eventuale incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative è oggetto di contrattazione decentrata ex art. 7, comma 4, lettera u) CCNL 21.5.2018, ove implicante una riduzione del fondo di cui all'art. 67 su citato, al fine dell'osservanza dei limiti normativi relativi al contenimento della spesa di personale afferente alla componente accessoria per l'anno 2019;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2019 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio. Ne consegue, dunque, che l'ente locale, nel rispetto di tutti gli altri vincoli di finanza pubblica, non è ora tenuto ad una automatica riduzione, in proporzione alle risorse cessate, delle corrispondenti risorse da destinare al trattamento accessorio del personale (in tal senso, sez. Piemonte n. 124/2018 e n. 27/2019 - sez. Toscana, del. n. 4/2018 - Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG);

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

DATO ATTO che nel corrente anno le somme necessarie al mantenimento degli incarichi conferiti a n. 3 Responsabili di Posizione Organizzativa (per retribuzione di posizione e di risultato), di cui uno è il Segretario comunale, risulta pari ad € 10.838,76;

DATO ATTO che con parere Prot. n. 25783 del 18 dicembre 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce indicazioni in merito alle deroghe per le somme destinate al salario accessorio, rispetto le previsioni ed ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

CONSIDERATO che nella determinazione dei Fondi in argomento non può prescindersi, altresì, dal rispetto dell'articolo 1, comma 562 della legge n.296/2006, che prevede il limite di spesa sostenuta nell'anno 2008, trattandosi di comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, non soggetto al patto di stabilità nel 2015;

PRESO ATTO della quantificazione, a cura del Segretario comunale, delle risorse stabili del fondo 2019, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, come risulta dalla **scheda "A"** allegata alla presente deliberazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 14.05.2019, con cui si è provveduto:

- a) alla costituzione, tardiva, del Fondo delle risorse decentrate per i pregressi anni 2014 – 2018;
- b) alla formulazione delle direttive alla delegazione trattante e all'approvazione dell'accordo transattivo (tombale), con il personale interessato, siglato in data 19.03.2019, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), mediante riconoscimento del pagamento delle rispettive somme concordate per un ammontare complessivo lordo di € 7.400,00, concernenti solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL, cioè quelli sorretti dalla parte stabile del fondo non soggetti a destinazione attraverso il contratto decentrato: progressioni orizzontali, indennità di comparto, retribuzione individuale di anzianità, indennità di rischio, ai soggetti interessati, senza null'altro a pretendere, ad alcun titolo, in dipendenza dei fatti e rapporti in esso riportati, relativi al periodo 2011-2018, nei confronti del Comune di Cabella Ligure, al fine di scongiurare un possibile contenzioso giudiziale che potrebbe vedere soccombente l'ente per legittime pretese dei lavoratori dipendenti, oltre che registrare ricadute negative sul raggiungimento degli obiettivi di performance richiesti per l'attuazione della programmazione dell'ente;
- c) all'approvazione della proposta di utilizzo delle risorse decentrate dei rispettivi Fondi di cui alle relative tabelle allegata alla presente deliberazione, predisposte dal Segretario comunale, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione e in conformità all'accordo transattivo, oggetto di contrattazione;

ATTESO che relativamente ai pregressi anni 2014-2018, occorre addivenire ad oggi alla stipulazione del Contratto Collettivo Integrativo al fine del perfezionamento dell'obbligazione;

DATO ATTO, altresì, che:

- a far data dal 1.04.2019 si è verificata n. 1 cessazione di unità operative, per la cui copertura si è provveduto mediante utilizzo a tempo determinato e parziale di dipendente di altro Comune ai sensi dell'art. 14 CNL 22.01.2004 e art. 1, co. 557 della L. 311/2004 nelle more del compimento delle procedure di reclutamento attualmente in corso di pubblicazione del relativo bando di concorso pubblico;
- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2019 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che;

- ai sensi dell'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 ogni Ente del comparto procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate; secondo un parere dell'ARAN è comunque possibile stipulare prima un contratto integrativo contenente solo le regole e ogni anno un contratto economico;
- la sottoscrizione del contratto decentrato, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione;

DATO ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, per gli effetti derivanti dal principio di ultrattività dei vigenti CCNL e CCDI sono stati erogati in corso d'anno i compensi previsti, gravanti sul fondo 2019 (indennità di comparto, incrementi economici, retribuzione di posizione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, indennità di rischio);

ATTESA pertanto la necessità di formalizzare le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla definizione delle risorse finanziarie variabili, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019;

EVIDENZIATO, che in vigore delle attuali disposizioni normative risulta possibile procedere all'integrazione delle risorse di natura variabile del fondo per il trattamento accessorio 2019 come segue:

- Art. 67, comma 3 lett. c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge per € 1.000,00 (c/statale per avvio ANPR entro il termine stabilito);
- Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14. € 986,27;
- Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile) € ==;
- Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. € 1.815,00, calcolato approssimativamente e suscettibile di variazione in sede di liquidazione;
- Art. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi ISTAT € 3.660,00;

DATO ATTO della quantificazione delle risorse variabili del fondo incentivante 2019, come risulta dalla **scheda "B"** allegata alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che la Giunta comunale intende fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata integrativa relativa dell'anno 2019, le seguenti linee di indirizzo tese alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato anno 2019:

1) Corrispondere ai sensi dell'art.68 comma 1 del CCNL 21.05.2018 i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle Risorse Stabili del fondo:

- a. copertura fondo per le Progressioni Orizzontali
- b. quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004;

2) Riconoscere le seguenti indennità destinando le Risorse Variabili e Stabili_residue, tenuto conto delle indennità già corrisposte in corso d'anno, in conformità ai precedenti CCNL e Accordi Decentrati Integrativi, allineandole al CCNL 21.05.2018, con applicazione a decorrere dal 01/01/2019, art. 68, al fine di prevedere specifici obiettivi di produttività e di qualità che incrementino l'efficienza e l'efficacia della macchina amministrativa

a) *indennità condizione di lavoro*: (art. 70-bis CCNL 21.05.2018): € 330,00 (*indennità di rischio*) (riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio valori, considerando che le relative previsioni di spesa andranno a sostituire le somme stanziare ed erogate in corso d'anno;

b) *Indennità per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D* qualifiche di Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe ed Ufficiale elettorale (n. 1 Categ. D area amministrativa): € 300,00;

c) *Incentivi specifiche disposizioni di legge* (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21.05.2018 - Art. 70-ter), per:
 - *funzioni tecniche* di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 - art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018): € 1.815,00 (Le relative risorse sono allocate fuori dal fondo negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP e sono disciplinate da apposito vigente regolamento in materia) sono suscettibili di variazioni in quanto non è dato sapere il dato preciso fino all'atto dell'attribuzione in base all'esito della valutazione;

- *specifici obiettivi e progetti previsti nel Piano della Performance* approvato dalla Giunta comunale n. 35 del 14.05.2019, di cui:

- ✓ compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter
- *Censimento popolazione – Rilevazione Areale 2019 (contributo ISTAT)* € 3.660,00
- *Subentro in ANPR entro la data prefissata (Contributo statale)* € 1.000,00
- ✓ *Compensi a valere sulle risorse del fondo: Progetto trasporto alunni* € 1.000,00

d) *progressioni orizzontali*: **NON** vengono avviate procedure per il riconoscimento di progressioni orizzontali per l'anno 2019, in attesa della determinazione, in sede di contrattazione decentrata dei relativi criteri di attribuzione, che avranno efficacia a decorrere dal 1.01.2020;

e) *premi correlati alla performance organizzativa e individuale*: a cui va destinata la parte residua del Fondo.

DATO ATTO che ai fini della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, la delegazione trattante di parte pubblica dovrà ispirarsi al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso l'impiego degli istituti della contrattazione e della informazione;
- riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
- valorizzazione del merito ed incentivazione della performance tramite l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, logiche meritocratiche, l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera;
- migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza;
- incentivazione della performance del solo personale direttamente interessato e coinvolto;
- accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte dell'Organismo di valutazione;
- garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento di performance realizzato

DATO ATTO che:

- i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;
- In caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le OO.SS., avvalersi della disciplina dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed all'art 8, comma 5, del CCNL Funzioni Locali ("l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione");
- la Delegazione Pubblica, opera nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica, fatte salve, in ogni caso, tutte le modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

CONSIDERATO che

- il Comune di Cabella Ligure con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti non era soggetto fino al 2015 al patto di stabilità;
- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- rispetta il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 562, Legge 296/2006), ai sensi del quale le spese per il personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, da cui sono esclusi gli oneri riguardanti i rinnovi contrattuali;

DATO ATTO che la presente deliberazione, sarà trasmessa alle OO.SS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 7, co.1, CCNL 1.04.1999 e a tutto il personale in servizio in assenza della RSU per l'avvio della negoziazione;

ATTESO che dalla verifica del rispetto del limite ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, si rende necessaria, ai fini dell'allineamento al fondo 2016 di una decurtazione di € 3.438,63, come rappresentato nella tabella allegata C);

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06.04.2019 è stato approvato il Bilancio 2019-2020, variato con successivi provvedimenti che con la presente deliberazione si intendono richiamati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23.04.2019 è stato approvato il relativo PEG, modificato con successivi provvedimenti.

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE la costituzione del fondo relativamente alle risorse decentrate per l'anno 2019, così come risulta dalle schede A), B), C), allegate al presente atto, per formarne parte integrante;
3. DI APPROVARE le linee di indirizzo alla delegazione trattante pubblica per la conduzione della contrattazione collettiva decentrata;
4. DI DARE ATTO che:
 - il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006. n. 296 (legge Finanziaria 2007) e del limite delle risorse del fondo 2016 (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017) con una decurtazione di € 3.438,63;
 - ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
 - sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio, sarà acquisito il parere dei Revisore dei Conti in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;
 - l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;
 - sotto il profilo contabile e finanziario, il fondo come sopra costituito, trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021- esercizi finanziari 2019-2020;
5. DI FORNIRE la richiesta informativa ai soggetti sindacali dando atto che a far data dal 1.11.2019 il Comune è sprovvisto di RSU, a seguito di trasferimento per mobilità volontaria e cessazione comando condiviso ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
6. DI DICHIARARE ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **2 MARZO 2020** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **2 MARZO 2020**

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa